

Copia



COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

DETERMINAZIONE DEL

SEGRETARIO COMUNALE

N. 109 IN DATA 18/08/2022

OGGETTO :LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI ISSOGNE (CUP G44H22000560001 - CIG 93714973F9). DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

			Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg				
93714973F9	2022	381	01052	202	21301	21301	5	30,00

Issogne, lì 18/08/2022

per il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to STEVENIN FABIO

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI ISSOGNE (CUP G44H22000560001 - CIG 93714973F9). DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28/03/2022 ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2022/2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/06/2022, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 18/05/2022, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2022/2024";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 2 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022 con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 in vigore dal 1° maggio 2019;
- Il comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;";

TENUTO CONTO della misura assegnata al Comune di Issogne pari a 50.000 euro, a seguito di specifica valutazione sui possibili investimenti da attuare, a seguito di confronto con l'Ufficio tecnico, si è stabilito di procedere con interventi che riguardano l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica consistenti in:

- Sostituzione di una parte dei corpi illuminati con apparecchi di ultima generazione a led;

ATTESO CHE per poter usufruire dei contributi, che per i Comuni valdostani saranno erogati per il tramite della Regione autonoma Valle d'Aosta, è necessario avviare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 - esercizio 2022 e nel programma degli investimenti per l'esercizio 2022 è previsto l'intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario n. 68 del 09/06/2022 con la quale veniva affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione, coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica allo STUDIO SOLTEC STUDIO ASSOCIATO (P.IVA 00664430071) con sede in Aosta - Regione Borgnalle n. 12 - nella persona dell'P.I. BORETTAZ PAOLO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, per una spesa stimata di € 22.576,90, oltre contributo integrativo 5% ed I.V.A. 22%, così di € 28.921,02;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17/08/2022 con la quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo in fase unica dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla progettazione esecutiva dei lavori, dal quale si desumono le principali condizioni contrattuali che prevedono, in particolare, quanto di seguito riportato:

Importo complessivo a base di gara		€	139.997,38
Importo dei lavori (soggetto a ribasso)		€	136.767,09
di cui	Lavorazioni a corpo e a misura	€	130.842,82
	Lavorazioni in economia	€	4.450,00
	Oneri di discarica	€	1.474,27
Importo non soggetto a ribasso (costi per la sicurezza)		€	3.230,29

PRESO ATTO che:

- il progetto esecutivo da porre a base di gara è stato validato in data 12/08/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, come specificato nell'apposito verbale redatto in contraddittorio con il progettista dell'intervento P.I. BORETTAZ PAOLO;
- il contratto per l'affidamento e esecuzione dei lavori, da redigersi nelle forme previste dalla vigente normativa, verrà stipulato in forma mista, a corpo ed a misura e/o in economia, come desumibile dal capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17/08/2022;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dei lavori;

RICHIAMATO l'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita:

- comma 1: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”*
- comma 2: *“Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo*

autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.”

- *comma 3: “Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.”*
- *comma 4: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 a al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;*
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;*

RICHIAMATA la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta”*, come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16, dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, in particolare:

- *l’articolo 13 “Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA”:*
 - ✓ *ai commi 1 e 3 istituisce, presso l’assessorato competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta, denominata SUA VdA, con natura giuridica di centrale unica di committenza così come definita all’articolo 3, comma 34, del citato d.lgs. 163/2006 - leggasi ora articolo 3, comma 1, lett. i) e l) del d. lgs. 50/2016 - per l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;*
 - ✓ *al comma 2, precisa che la Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative, sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA, fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedurali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell’intervento;*
 - ✓ *al comma 6, dispone che i rapporti tra SUA VdA e l’ente aderente siano regolati da convenzioni, anche sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato dalla Giunta Regionale. Nel caso dei Comuni e delle loro forme associative, la convenzione è stipulata tra la SUA VdA e il CPEL nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli Enti locali valdostani. La convenzione prevede, in particolare:*
 - l’ambito di operatività della SUA VdA, da determinare anche con riguardo agli importi a base d’asta delle procedure di gara;*
 - le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;*
- *l’articolo 12 “Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni”:*
 - ✓ *il comma 4 prevede “Dagli obblighi di cui all’articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed*

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

- ✓ il comma 6 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° novembre 2015, o da successiva data eventualmente stabilita dalla disciplina statale vigente, quanto all'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.";

RICHIAMATA la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni", come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2021, n. 6, ed in particolare:

- l'art. 13 "Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte della Regione e degli enti locali per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria. Modificazione alla [legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13](#)", commi 1, 2, 3 e 4, che testualmente recitano:

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).
2. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono, in ogni caso, tenuti ad avvalersi dell'elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA) ai fini della individuazione degli operatori economici da consultare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della [l.r. 13/2014](#), la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici al fine di individuare i soggetti da invitare nell'ambito di procedure negoziate di importo inferiore a 150.000 euro.
3. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75.000 euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della [l.r. 13/2014](#), la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro.
4. Le modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui al comma 2 e dei processi di selezione informatizzata di cui al comma 3 sono definite dalle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 6, della [l.r. 13/2014](#).

- l'art. 14 "Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte degli enti locali per l'affidamento di servizi e forniture", commi 1 e 2, che testualmente recitano:

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani, dall'articolo 12, comma 2, della [l.r. 13/2014](#), fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

2. Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, le forme associative dei Comuni valdostani possono avvalersi, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, della società INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, previa sottoscrizione di una convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

RICHIAMATO il Decreto legge 18 aprile 2019, n° 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n° 55 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi strutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", il quale prevede al capo I, art. 1, comma 1, che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2020, alcune norme del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n° 50/2016, tra cui, per i Comuni non capoluogo di provincia, l'art. 37, comma 4, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

APPURATO che, in relazione all'importo complessivo dei lavori, risultano quindi applicabili, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori, le seguenti disposizioni, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 36, comma 2, lett. b), che testualmente recita:

"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a)omissis....;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c)omissis....;"

- art. 32 "Fasi delle procedure di affidamento" che testualmente recita:

- al comma 10: Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a)omissis....;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'[articolo 54](#), nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'[articolo 55](#), nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#).

- al comma 14: Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

- art. 36 "Contratti sotto soglia" che prevede:

- al comma 5: "Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara";

VISTO altresì il seguente art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);
 - b. procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono

all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. *Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"", per gli articoli ancora in vigore;

RITENUTO quindi conveniente per l'Amministrazione, procedere alla selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui si trattasi mediante consultazione del mercato, nell'ambito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO di individuare, al fine del possesso dei requisiti di qualificazione degli operatori economici di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'attestazione SOA nelle categoria OG10 "Impianti di pubblica illuminazione", ai sensi dell'art. 84, comma 1 del sopra richiamato D.Lgs.;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del sopracitato d.lgs. 50/2016 - approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 - recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", e, in particolare, quanto disposto nella sezione relativa all'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici;

DATO ATTO che il Comune non ha costituito uno specifico elenco di operatori economici suddivisi per tipologia di lavoro e classe di importo a cui attingere per l'espletamento di una procedura negoziata;

TENUTO CONTO che, nel rispetto dei principi di economicità (con l'uso ottimale delle risorse da impiegare) e di efficacia (al fine di raggiungere l'interesse pubblico nei termini previsti ed essenziali) oltre che di buon andamento e proporzionalità, pur operando nell'ambito di un contratto sottosoglia e di importo inferiore a Euro 150.000 per il quale si sarebbe potuto operare mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla la legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, di avviare una consultazione del mercato, nell'ambito di affidamento diretto, con un congruo numero di operatori economici di capacità tecniche stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;

RITENUTO altresì:

- in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9bis di adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- di procedere all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

DATO ATTO che, ai sensi del decreto 77 del 31 maggio 2021 e delle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm 7 dicembre 2021, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto sia all'occupazione giovanile (under 36) sia all'occupazione femminile, trattandosi di lavori finanziati in parte con risorse PNRR;

RITENUTO di dare avvio alla fase amministrativa di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori sopraindicati, in applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

APPURATO che, per effetto dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, deve essere adottata, dal responsabile del procedimento di spesa, apposita determinazione a contrarre;

VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, n. 830 del 21 dicembre 2021 *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022"* avente ed in particolare l'art. 2 *"Entità della contribuzione"* che prevede, quale quota per la stazione appaltante per la fascia di importo uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, la somma di euro 30,00 da versare all'Autorità per ogni gara che viene indetta;

RITENUTO quindi di dover versare la somma complessiva di € 30,00 quale quota a carico di questo Comune;

RICORDATO che il Codice CUP dell'investimento pubblico è il seguente: G44H22000560001;

DATO INOLTRE ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: 93714973F9;

VISTI il 1° e 2° comma dell'art. 3, del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, relativi alla separazione dei poteri di indirizzo e controllo attribuiti agli organi politici dell'Ente da quelli di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuiti alla dirigenza;

RITENUTO, quindi, di registrare fin d'ora impegno di spesa della somma sopra indicata, demandando a successivo atto di aggiudicazione definitiva il perfezionamento dell'impegno stesso;

ATTESO che l'importo complessivo previsto per gli interventi di cui alla presente, trova copertura sul bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 - esercizio 2022, come segue:

- Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - Cap. 21301/5 finanziato con contributo statale, per un importo di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive integrazioni;

VISTO l'art. 46 della Legge Regionale n° 54/98;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

2. DI AVVIARE, per effetto del combinato disposto di cui agli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, la fase amministrativa di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, sulla base del progetto definitivo-esecutivo in fase unica e del capitolato speciale d'appalto, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 17/08/2022, dal quale si desumono le principali condizioni contrattuali che prevedono, in particolare, quanto di seguito riportato:

Importo complessivo a base di gara		€	139.997,38
Importo dei lavori (soggetto a ribasso)		€	136.767,09
di cui	Lavorazioni a corpo e a misura	€	130.842,82
	Lavorazioni in economia	€	4.450,00
	Oneri di scarica	€	1.474,27
Importo non soggetto a ribasso (costi per la sicurezza)		€	3.230,29

3. DI DARE ATTO che per la tipologia e l'entità del lavoro, caratterizzato da particolare semplicità di esecuzione e da un importo contenuto, risulta opportuno ricorrere alle procedure semplificate di cui al combinato disposto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla la legge 11 settembre 2020, n. 120, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione;
4. DI ADOTTARE per la selezione delle offerte, in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9bis, il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
5. DI STABILIRE, pur operando nell'ambito di un contratto sottosoglia e di importo inferiore a Euro 150.000,00, per il quale si sarebbe potuto operare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla la legge 11 settembre 2020, n. 120, che:
- nell'ottica di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi stimati;
 - in un'ottica di garanzia della qualità e nel giusto comportamento dell'economicità della prestazione resa;
 - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità e rotazione;
- di avviare una consultazione del mercato, nell'ambito di affidamento diretto, con un congruo numero di operatori economici di capacità tecniche stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
6. DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera di invito e suoi allegati, nonché nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17/08/2022;
7. DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Legge 23.12.2005 n. 266, articolo, 1 comma 67, e alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 830 del 21 dicembre 2021, a valere sul bilancio preventivo 2022/2024, esercizio 2022, con imputazione alla Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - Cap. 21301/5;

8. DI DARE ATTO che per l'esecuzione dell'intervento risulta adeguato stanziamento sul bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 - esercizio 2022, con imputazione alla Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 - Cap. 21301/5 - finanziato con contributo statale, per un importo di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive integrazioni;
9. DI DARE ATTO inoltre che la spesa derivante dall'affidamento del lavoro in oggetto verrà impegnata contestualmente all'aggiudicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Stevenin Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 25/08/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 09/09/2022.

Issogne lì 25/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABIO STEVENIN

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Issogne, lì 25/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

FABIO STEVENIN

COPIA PER:

- | | |
|--|-------|
| ☐ SEGRETARIO _____ | _____ |
| ☐ SINDACO _____ | _____ |
| ☐ ANAGRAFE _____ | _____ |
| ☐ UFF. RAGIONERIA _____ | _____ |
| ☐ UFF. TECNICO _____ | _____ |
| ☐ UFF. TRIBUTI _____ | _____ |
| ☐ UFF. VIGILI _____ | _____ |
| ☐ _____ | _____ |